



Provincia di Modena

Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Area Agricoltura, Industria e Servizi



Servizio Pianificazione Ambientale e Politiche Faunistiche
Servizio Agro-ambiente



**CARTA DELLE AREE IDONEE
ALL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI
E DEI FANGHI DI DEPURAZIONE**

NORME DI ATTUAZIONE

Approvata con Deliberazione Di Consiglio Provinciale n. 40 del 12/03/2008

(Allegato F)

Provincia di Modena

Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Area Agricoltura, Industria e Servizi

Servizio Pianificazione ambientale e Politiche faunistiche
Servizio Agro-ambiente

Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione

Capo III della L.R. 4/2007,

D.Lgs. 99/1992, D.G.R. n.285/2005 e s.m.i.,

Art.42B, comma 4 delle Norme della Variante al PTCP in attuazione del PTA
(Approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n.40 del 12/03/2008)

NORME TECNICHE

Approvate con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.40 del 12/03/2008

Elaborazione e coordinamento a cura di:

Servizio Pianificazione ambientale e Politiche faunistiche – Provincia di Modena

Rita Nicolini

Francesca Lugli

Matteo Toni

Paolo Corghi

Matteo Virga

Lorenzo Del Maschio

Servizio Agro-ambiente – Provincia di Modena

Paola Vecchiati

Fausto Prandini

Valentino Biagioni

Si ringraziano per la collaborazione:

le Associazioni agricole della provincia di Modena:

Associazione Agricoltori

Copagri

Coldiretti

Confederazione Italiana Agricoltori

i Comuni della Provincia di Modena

Assessorato Ambiente, Protezione Civile, Difesa del Suolo e Politiche Faunistiche

Assessore – *Alberto Caldana*

Assessorato Agricoltura e Alimentazione

Assessore – *Graziano Poggioli*

INDICE

1. Premessa	1
2. Classificazione del territorio ai sensi della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007 e di ulteriori disposizioni aventi effetto sulla distribuzione degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione	2
3. Norme tecniche	6
3.1) quantitativi e limiti relativi all'utilizzazione degli effluenti di zootecnici e dei fanghi di depurazione;	6
3.2) aggiornamento della cartografia e rapporti con gli strumenti di pianificazione comunale.	13

1. PREMESSA

Le presenti norme tecniche contengono le disposizioni relative alla ***“Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione”***, redatta ai sensi dell'art. 42B, comma 4, lett. b) della Variante al PTCP in attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n.40 del 12/03/2008.

La cartografia e le norme correlate costituiscono il riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alla disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui al Capo III della L.R. 4/2007 e del Programma di *“Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali”*, approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera dell'Assemblea legislativa della n. 96/2007, nonché dei fanghi di depurazione di cui al D.Lgs. 99/1992 e alla Delibera della Giunta regionale n. 285/2005 e s.m.i.

Tale documentazione sostituisce la precedente cartografia denominata *“Classificazione del territorio per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami zootecnici sul suolo”* e le relative norme tecniche di attuazione, approvate con Delibere della Giunta provinciale n. 816 del 15/07/1997 e n. 572 del 6/10/1998.

La ***“Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione”*** è riferita all'intero territorio della provincia di Modena ed è organizzata in 46 tavole, in scala 1:10.000, redatte sulla base della Carta Tecnica Regionale. Nel successivo punto 2 si riporta la classificazione del territorio utilizzata nella citata cartografia, e riportata nella legenda delle relative tavole. Nel punto 3 si riportano le norme tecniche, organizzate nei seguenti paragrafi:

3.1) *Quantitativi e limiti relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione ;*

3.2) *Aggiornamento della cartografia e rapporti con gli strumenti di pianificazione comunale.*


2. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AI SENSI DEL DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE N. 96/2007 E DI ULTERIORI DISPOSIZIONI AVENTI EFFETTO SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DEI FANGHI DI DEPURAZIONE

La “*Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione*”, di cui al precedente punto 1, contiene la delimitazione territoriale degli ambiti individuati ai sensi delle disposizioni contenute nella Delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 96/2007 e degli altri provvedimenti normativi vigenti che dettano disposizioni in materia di distribuzione degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione.

Gli ambiti oggetto di delimitazione nella citata cartografia, sono distinti in specifiche *Zone* ed *Aree*, più innanzi descritte, per le quali si applicano le disposizioni contenute nelle presenti norme come articolate al successivo punto 3. La cartografia contiene inoltre alcuni tematismi conoscitivi, considerati ai fini dell'applicazione di specifiche disposizioni.

In Figura 1 si riporta la legenda delle tavole costituenti la citata cartografia, che contiene l'indicazione delle *Zone*, delle *Aree* e dei tematismi conoscitivi considerati.

Figura 1. Legenda delle tavole costituenti la cartografia



Base e cartografia derivata dalla rasterizzazione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, II edizione (1985-88)
 Il reticolo della base topografica è rappresentato in coordinate regionali.
 Il reticolo della carta tematica è rappresentato in coordinate U.T.M. 32* (ridotte)

Di seguito si riporta la descrizione delle singole Zone e delle Aree, nonché dei tematismi conoscitivi riportati nella *“Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione”*, e indicati nella relativa legenda.

a) ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA ED ASSIMILATE (ZVN ED ASSIMILATE)

Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate, ai sensi dell'art. 42B comma 4 lett. a) delle Norme della Variante al PTCP in attuazione del PTA e dell'art. 2 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007, comprendono:

- a.1) l'individuazione delle aree di pianura approvata con approvate con Delibere della Giunta provinciale n. 816 del 15/07/1997 e n. 572 del 6/10/1998 (art. 30 delle norme del PTA), sulla base della delimitazione riportata nella *“Carta regionale della vulnerabilità degli acquiferi”* (scala 1:250.000), parte integrante della deliberazione del Consiglio Regionale dell'11/02/1997, n. 570, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 50/1995 (ora abrogata dall'art. 14 della L.R. 4/2007);
- a.2) le zone di rispetto delle captazioni e derivazioni di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, aventi un'estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, ai sensi di quanto disposto all'art. 94, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; sono efficaci, in pendenza della Direttiva regionale di cui all'art. 42 delle norme del PTA, anche le delimitazioni delle zone sviluppate con metodo cronologico, approvate dagli strumenti di pianificazione comunale vigenti;
- a.3) le fasce fluviali A e B delimitate nelle tavole grafiche del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po, per quanto disposto dalle norme tecniche di attuazione del Progetto di Piano Stralcio per il controllo dell'Eutrofizzazione (PsE) dell'Autorità di Bacino del Po, su cui la Regione Emilia-Romagna con deliberazione del Consiglio Regionale n. 444/2002 ha espresso formale parere favorevole;

b) ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE IN TERRITORIO COLLINARE-MONTANO

Le zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano, ai sensi dell'art.28B comma 1, lett. a) e b) della Variante al PTCP in attuazione del PTA, comprendono:

- b.1) la localizzazione delle sorgenti distinte in *sorgenti captate ad uso idropotabile (SP)* e *sorgenti di interesse (AS)*, quest'ultime comprendenti una vasta tipologia di sorgenti, quali quelle utilizzate per acquedotti rurali, di alimentazione di fontane pubbliche o sorgenti di particolare pregio naturalistico;
- b.2) le *aree di possibile alimentazione delle sorgenti* riferite alla localizzazione di tutte le sorgenti di cui alla precedente lett. b.1).

c) ZONE ORDINARIE O NON VULNERABILI

Tali zone si riferiscono agli ambiti territoriali non ricompresi all'interno delle Zone descritte alle precedenti lett. a) e b).

d) AREE DI DIVIETO ASSOLUTO

Le aree di divieto assoluto rappresentate in cartografia sono costituite dal complesso dei seguenti ambiti:

- d.1) **aree urbanizzate**, derivanti dalla cartografia del territorio insediato (2006), del mosaico dei PRG (2002) e da alcuni aggiornamenti pervenuti dai Comuni;
- d.2) **calanchi** (forme calanchive A, B, C) di cui alla Tavola 1 del PTCP vigente;
- d.3) **aree forestali** di cui alla Tavola 2A del PTCP vigente;
- d.4) **zone di rispetto delle captazioni o derivazioni di acque destinate al consumo umano**, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, di cui all'art. 94 comma 4, lett. c) del D.Lgs.152/2006, come riportate nella *Carta dei fattori di pressione da attività antropica*, Allegato 3 alla Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione del PTA;
- d.5) **zone di tutela delle sorgenti di interesse AS**, di cui all'art.28B comma 1 lett. a) delle norme della Variante al PTCP in attuazione del PTA. Tali zone sono state delimitate specificamente ai fini della presente cartografia, mediante semicerchio di raggio 200 m centrato sul punto di scaturigine o di captazione, e sviluppato a monte della stessa;
- d.6) **zone di parco**, per le quali sono vigenti specifici divieti derivanti dalla relativa disciplina, ed in particolare:
 - d.6.1) *zone A e A1 del Parco regionale del Frignano;*
 - d.6.2) *zone A e B del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina;*
- d.7) **zone di tutela dei fontanili**, di cui all'art. 28A, comma 2.3 delle norme della Variante al PTCP in attuazione del PTA.

e) AREE DI DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DEI LIQUAMI E DEI FANGHI DI DEPURAZIONE:

Le aree di divieto di utilizzazione dei liquami e dei fanghi di depurazione ricomprendono gli ambiti di seguito descritti:

- e.1) la delimitazione territoriale delle riserve naturali della provincia di Modena, ovvero la *Riserva naturale delle Salse di Nirano*, la *Riserva naturale di Sassoguidano*, la *Riserva naturale delle Casse di espansione del Fiume Secchia*;
- e.2) la fascia fluviale A, come individuata dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

f) ZONE DI ATTENZIONE:

Di seguito si elencano le “zone di attenzione” considerate in ragione della loro potenziale fragilità ambientale.

- f.1) **Siti di Rete Natura 2000 (SIC – Siti di Interesse Comunitario - , ZPS - Zone a Protezione Speciale -)**: si riporta l'elenco dei siti SIC e ZPS presenti sul territorio provinciale:
 - f.1.1) **SIC: Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano (IT4040001), Monte Rondinaio, Monte Giovo (IT4040002), Sassi di Roccamalatina (IT4040003), Sassoguidano, Gaiato (IT4040004), Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere (IT4040005), Poggio Bianco Dragone (IT4040006), Salse di Nirano**

(IT4040007), **Manzolino** (IT4040009), **Torrazzuolo** (IT4040010), **Cassa di espansione del Fiume Panaro** (IT4040011), **Colombarone** (IT4040012), **Faeto**, **Varana**, **Torrente Fossa** (IT4040013), **Casse di espansione del Secchia** (IT4030011);

f.1.2) **ZPS: Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano** (IT4040001); **Monte Rondinaio, Monte Giovo** (IT4040002); **Sassi di Roccamalatina** (IT4040003); **Sassoguidano, Gaiato** (IT4040004); **Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere** (IT4040005); **Manzolino** (IT4040009); **Torrazzuolo** (IT4040010); **Cassa di espansione del Fiume Panaro** (IT4040011); **Valli Mirandolesi** (IT4040014); **Valle di Gruppo** (IT4040015); **Siepi e canali di Resega-Foresto** (IT4040016); **Valle delle Bruciate e Tresinaro** (IT4040017); **Le Meleghine** (IT4040018); **Casse di espansione del Secchia** (IT4030011);

f.2) **Attività Estrattive**. La cartografia riporta i perimetri dei poli estrattivi (Variante 2 al P.I.A.E., approvata con Delibera del Consiglio provinciale n. 66 del 7/4/04), ad eccezione degli ambiti estrattivi comunali;

f.3) **Zone di riserva**, di cui all'art. art. 28A, comma 2.4 della Variante al PTCP in attuazione del PTA, delimitate nella Tavola n. 8 della Variante al PTCP in attuazione del PTA.

g) TEMATISMI CONOSCITIVI:

g.1) **reticolo idrografico naturale;**

g.2) sorgenti distinte in **sorgenti captate ad uso idropotabile (SP)** e **sorgenti di interesse (AS)** (sorgenti soggette a tutela, utilizzate per acquedotti rurali, di alimentazione di fontane pubbliche o sorgenti di particolare pregio naturalistico), ai sensi dell'art.28B comma 1 lett. a) della Variante al PTCP in attuazione del PTA;

g.3) ambiti interessati da **frane attive**, desunti dalle tavole relative alla Carta del Dissesto contrassegnate dal numero 3, in scala 1:10.000, di cui alla Variante al PTCP di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico ai Piani di Bacino dei Fiumi Po e Reno (approvata con Delibera del Consiglio provinciale n. 107/2006).

3. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Le presenti norme tecniche risultano redatte in conformità alla disciplina vigente in materia e, nello specifico:

- al Programma di “Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali”, approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 96/2007;
- al D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- al D.Lgs.99/1992 e s.m.i.;
- alla Delibera della Giunta regionale n. 285/2005 e s.m.i.;
- alla Variante al PTCP in attuazione del PTA, approvata con Delibera del Consiglio provinciale n.40 del 12/03/2008.

3.1) QUANTITATIVI E LIMITI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI E DEI FANGHI DI DEPURAZIONE.

Per le Zone e le Aree, descritte al precedente punto 2, sono di seguito specificate le disposizioni di riferimento e, in relazione all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, l'indicazione dei quantitativi massimi ammissibili di azoto distribuibile al campo per ettaro per anno (KgN/ha*anno).

a) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate:

le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate (ZVN ed assimilate) corrispondono alle Zone descritte alla lett. a) del precedente punto 2).

- a.1) Si applicano le disposizioni di cui al Titolo II – “Programma d'azione per le zone vulnerabili e le zone ad esse assimilate” contenute nella Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007: nello specifico, la distribuzione degli effluenti zootecnici di allevamento è ammessa per un quantitativo massimo di azoto distribuibile al campo pari a **170KgN/ha*a**;
- a.2) si dispone, ai sensi dell' art. 5, comma 5 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007, che su terreni con pendenza media superiore al 20% riferita ad un'area aziendale omogenea, la distribuzione dei liquami zootecnici è ammessa a condizione che venga prodotta apposita attestazione da parte di tecnico abilitato – redatta con riferimento alla prescrizioni inerenti i sistemi e le modalità di distribuzione, le sistemazioni idrauliche, la conduzione dei terreni e la tipologia colturale, indicati all'art. 5, comma 5 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007 – con la quale si assicura, in subordine all'adozione delle medesime, l'assenza di rischio di ruscellamento dei liquami;

b) Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano:

Le zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano corrispondono alle Zone descritte alla lett. b) del precedente punto 2.

- b.1) Si applicano le disposizioni di cui al Titolo III – “Disposizioni e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili – pratiche agricole obbligatorie” della Delibera dell'Assemblea legislativa

regionale n. 96/2007, escluso l'art. 47 della medesima delibera, ai sensi dell'art. 28B comma 2.1, lett. b) della Variante al PTCP in attuazione del PTA;

- b.2) si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 comma 1, lett. i), 2° alinea della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007, ai sensi dell'art. 28B comma 2.1, lett. b) della Variante al PTCP in attuazione del PTA: nello specifico, la distribuzione degli effluenti zootecnici di allevamento è ammessa per un quantitativo massimo di azoto distribuibile al campo pari a **170KgN/ha*a**;
- b.3) si dispone, ai sensi dell' art. 40, comma 2 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007, che su terreni con pendenza media superiore al 30% riferita ad un'area aziendale omogenea, la distribuzione dei liquami zootecnici è ammessa a condizione che venga prodotta apposita attestazione da parte di tecnico abilitato – redatta con riferimento alla prescrizioni inerenti i sistemi e le modalità di distribuzione, le sistemazioni idrauliche, la conduzione dei terreni e la tipologia colturale, indicati al citato articolo della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007 – con la quale si assicura, in subordine all'adozione delle medesime, l'assenza di rischio di ruscellamento dei liquami;

c) Zone ordinarie o non vulnerabili:

Le zone ordinarie o non vulnerabili corrispondono agli ambiti descritti alla lett. c) del precedente punto 2.

- c.1) Si applicano le disposizioni di cui al Titolo III – “*Disposizioni e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili – pratiche agricole obbligatorie*” della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007: nello specifico, la distribuzione degli effluenti zootecnici di allevamento è ammessa per un quantitativo massimo di azoto distribuibile al campo pari a **340KgN/ha*a**;
- c.2) si dispone, ai sensi dell' art. 40, comma 2 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n.96/2007, che su terreni con pendenza media superiore al 30%, riferita ad un'area aziendale omogenea, la distribuzione dei liquami zootecnici è ammessa a condizione che venga prodotta apposita attestazione da parte di tecnico abilitato – redatta con riferimento alla prescrizioni inerenti i sistemi e le modalità di distribuzione, le sistemazioni idrauliche, la conduzione dei terreni e la tipologia colturale, indicati al citato articolo della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007 – nella quale si assicura, in subordine all'adozione delle medesime, l'assenza di rischio di ruscellamento dei liquami;

d) Aree di divieto assoluto:

Le aree di divieto assoluto corrispondono alle aree descritte alla lett. d) del precedente punto 2.

- d.1) In tali aree è **vietato** l'utilizzo di effluenti zootecnici di allevamento (letame e liquame zootecnico) nonché dei fanghi di depurazione, per effetto delle disposizioni della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007, della Delibera della Giunta regionale n. 285/2005 e s.m.i., e delle altre disposizioni vigenti che ne disciplinano la distribuzione.

Di seguito si articola e si specifica l'elenco dei divieti.

L'utilizzo agronomico del *letame* e dei *materiali ad esso assimilati*, nonché dei *concimi azotati*, degli *ammendanti organici* è vietato:

- d.1.1) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale (comma 1, artt. 3 e 37 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007). Nello specifico, con riferimento alle "aree urbanizzate" di cui al precedente punto 2, lett. d.1), nel caso in cui la delimitazione riportata in cartografia si riferisca localmente ad ambiti di aree di nuova urbanizzazione, il divieto è da intendersi operativo solo al momento di effettivo avvio dei relativi interventi previsti;
- d.1.2) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado (comma 1, artt. 3 e 37 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007). Per quanto concerne i terreni soggetti a rimboschimento, in relazione all'utilizzazione di effluenti zootecnici, la Provincia provvederà in sede istruttoria, caso per caso, a verificarne l'eventuale ammissibilità;
- d.1.3) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione (comma 1, artt. 3 e 37 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007);
- d.1.4) in relazione ai corpi idrici naturali, il divieto si applica ai corsi d'acqua arginati (per i quali il termine "*sponda*" indicato nella Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007 è da intendersi come l'unghia esterna dell'argine maestro) e non arginati (per i quali il termine "*sponda*" è da intendersi il limite naturale del corso idrico, ovvero delle opere di difesa spondale ove presenti).

Il divieto nello specifico si applica:

con riferimento alle *ZVN ed assimilate* ed alle *Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano*:

- d.1.4.a) entro 10 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali significativi come individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 2/08/2002 n. 1420 (art. 3, comma 2 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007);
- d.1.4.b) entro 5 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali diversi da quelli indicati alla precedente d.1.4.a) (art. 3, comma 2 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007);
- d.1.4.c) entro 25 m dall'arenile per le acque lacuali (art. 3, comma 2 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n.96/2007);

con riferimento alle *Zone ordinarie o non vulnerabili*:

- d.1.4.d) entro 5 m lineari dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi come individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 2/08/2002 n. 1420 (art. 37, comma 2 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n.96/2007);

d.1.4.e) entro 25 m dall'arenile per le acque lacuali (art. 37, comma 2 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007);

d.1.5) Il divieto di cui al precedente punto d.1.4.b.) si applica inoltre a tutti i canali artificiali, eccetto quelli ad esclusivo uso irriguo, situati nelle *aree di ricarica della falda* di cui all'art. 28A, comma 1, lett. a), della Variante al PTCP in attuazione del PTA;

d.1.6) Il divieto di cui al precedente punto d.1.4.b.), al di fuori delle *aree di ricarica della falda*, non si applica ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali, ai corpi idrici artificiali arginati e ai sistemi di scolo aziendali adibiti esclusivamente alla raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche.

L'utilizzo agronomico di liquami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fanghi di depurazione è vietato:

d.1.7) sulle superfici non interessate dall'attività agricola (comma 1, artt. 5 e 38 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n.96/2007, punto 1 lett.a) del Cap.VIII dell'Allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 285/2005 e s.m.i.). Nello specifico, con riferimento alle "aree urbanizzate" di cui al precedente punto 2, lett. d.1), nel caso in cui la delimitazione riportata in cartografia si riferisca localmente ad ambiti di aree di nuova urbanizzazione, il divieto è da intendersi operativo solo al momento di effettivo avvio dei relativi interventi previsti;

d.1.8) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado (comma 1, artt.5 e 38 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007, punto 1 lett. b) del Cap.VIII dell'Allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 285/2005 e s.m.i.). Per quanto concerne i terreni soggetti a rimboschimento, in relazione all'utilizzazione di effluenti zootecnici, la Provincia provvederà in sede istruttoria, caso per caso, a verificarne l'eventuale ammissibilità;

d.1.9) sui terreni gelati, innevati, con frane in atto, con falda acquifera affiorante e terreni saturi d'acqua (comma 1, artt. 5 e 38 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007, punto 1 lett. f) del Cap.VIII dell'Allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 285/2005 e s.m.i.);

d.1.10) in relazione ai corpi idrici naturali, il divieto si applica ai corsi d'acqua arginati (per i quali il termine "*sponda*" indicato nella Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007 è da intendersi come l'unghia esterna dell'argine maestro) e non arginati (per i quali il termine "*sponda*" è da intendersi il limite naturale del corso idrico, ovvero delle opere di difesa spondale ove presenti.

Il divieto nello specifico si applica:

d.1.10.a) entro 10 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali (comma 2, artt. 5 e 38 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n.96/2007, punto 1 lett. d) del Cap. VIII dell'Allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 285/2005 e s.m.i.);

d.2.10.b) entro 30 m dall'arenile per le acque lacuali (comma 2, artt. 5 e 38 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007, punto 1 lett.e) del Cap. VIII dell'Allegato alla Delibera della

Giunta regionale n. 285/2005 e s.m.i.);

- d.1.11) Il divieto di cui al precedente del punto d.1.10.a) si applica inoltre a tutti i canali artificiali, eccetto quelli ad esclusivo uso irriguo, situati nelle *aree di ricarica della falda* di cui all'art. 28A, comma 1, lett. a), della Variante al PTCP in attuazione del PTA;
- d.1.12) Il divieto di cui al precedente del punto d.1.10.a), al di fuori delle *aree di ricarica della falda*, non si applica ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende ubicati, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali, ai corpi idrici artificiali arginati e ai sistemi di scolo aziendali adibiti esclusivamente alla raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche;
- d.1.13) **nelle ZVN ed assimilate**, in relazione alla morfologia del territorio, il divieto si applica su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea superiore al 10%; tale valore limite di pendenza può essere incrementato sino al 20% in presenza di sistemazioni del terreno, e adottando le tecniche di distribuzione volte ad evitare il ruscellamento, indicate nell'art. 6 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007 (art. 5, comma 4 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n.96/2007, punto 2 lett. a) del Cap. VIII dell'Allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 285/2005 e s.m.i.);
- d.1.14) **In relazione alle colture, il divieto si applica** (art. 5, comma 6 e art.38, comma 4 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007 e Cap. IX dell'Allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 285/2005 e s.m.i.):
- d.1.14.a) nei casi in cui i liquami e fanghi di depurazione possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- d.1.14.b) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante (in quest'ultimo caso è comunque ammesso l'utilizzo dei soli fanghi palabili);
- d.1.14.c) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

L'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione è soggetto inoltre alle seguenti disposizioni:

- d.1.15) nelle *zone di rispetto delle captazioni o derivazioni di acque destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse*, di cui all'art. 94 comma 4, lett. c) del D.Lgs.152/2006 (pozzi, sorgenti e derivazioni di acque superficiali), è vietata la distribuzione di effluenti zootecnici, e dei fanghi di depurazione ai sensi del punto 1 lett. b) del Cap. VIII dell'Allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 285/2005 e s.m.i.. In caso di delimitazione delle zone effettuata con metodo cronologico approvata dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, in pendenza della Direttiva regionale di cui all'art. 42 delle norme del PTA, il divieto si intende valido sia in zona di rispetto ristretta, sia in zona di rispetto allargata;

- d.1.16) **ulteriori disposizioni in materia di tutela delle sorgenti:** è vietata la distribuzione di effluenti zootecnici e fanghi di depurazione nei seguenti ambiti:
- d.1.16.a) **zone di tutela delle sorgenti di interesse AS**, corrispondenti agli ambiti di cui alla lett. d.5) del punto 2.;
- d.1.16.b) **all'interno di un'area di raggio pari ad almeno 10 m da qualsiasi punto di emergenza naturale di falda e/o captazione**, ai sensi dell'art. 42B, comma 7 delle norme della Variante al PTCP in attuazione del PTA (artt. 3, 5, 37, 38 delle Norme della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007);
- d.1.17) nelle **zone di parco**, corrispondenti agli ambiti di cui alla lett. d.6) del punto 2. è vietata l'utilizzazione di effluenti zootecnici e fanghi di depurazione (ai sensi del punto 1 lett. b) del Cap. VIII dell'Allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 285/2005 e .s.m.i.);
- d.1.18) su tutta la **rete idrografica naturale e artificiale**, anche se non rappresentata nella cartografia di cui al precedente punto 1., è vietata la distribuzione degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione;
- d.2.19) nelle **zone di tutela dei fontanili**, corrispondenti agli ambiti di cui alla precedente lett. d.7) del punto 2), è vietata la distribuzione degli effluenti zootecnici e fanghi di depurazione (artt. 3, 5, 37, 38 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007, punto 1 lett. f) del Cap.VIII dell'Allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 285/2005 e .s.m.i.);
- d.2.20) **ulteriori disposizioni in materia di distribuzione di fanghi di depurazione:** nei settori di ricarica della falda di tipo A, B, C e D (art. 28A, comma 2 delle norme della variante al PTCP in attuazione del PTA), è vietata la distribuzione di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue (provenienti da insediamenti civili e produttivi, ad esclusione di quelli appartenenti al settore agro-alimentare), prodotti all'esterno dei settori suddetti;

e) Aree di divieto di utilizzazione dei liquami e dei fanghi di depurazione:

Le Aree di divieto di utilizzazione dei liquami e dei fanghi di depurazione corrispondono alle aree descritte alle lett. e) del punto 2);

- e.1) è **vietato l'utilizzo del liquame zootecnico e dei materiali ad esse assimilati**, nonché dei **fanghi di depurazione**, per effetto delle disposizioni contenute nella Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n.96/2007 e della Delibera della Giunta regionale n. 285/2005 e s.m.i.:
- e.1.1) nelle aree incluse nelle riserve naturali (comma 1, artt. 5 e 38 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007, punto 1 lett. b) del Cap. VIII dell'Allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 285/2005 e s.m.i.);
- e.1.2) in relazione ai corpi idrici naturali, il divieto si applica nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po (comma 2, artt. 5 e 38 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale

n.96/2007, punto 1 lett. f) del Cap. VIII dell'Allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 285/2005 e s.m.i.);

f) Zone di attenzione:

Le Zone di attenzione corrispondono agli ambiti descritti alla lett. f) del precedente punto 2);

f.1) l'utilizzo e il quantitativo degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione è soggetto alle disposizioni delle norme previste per le *Zone* e le *Aree* di cui alle precedenti lett. a), b), c), d), e) del punto 3.1.;

f.2) l'utilizzo e il quantitativo degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione è soggetto inoltre alla disciplina aggiuntiva di seguito riportata:

f.2.1) **Attività Estrattive.** Corrispondono alle aree di cui alla lett. f.2) del precedente punto 2. La possibile utilizzazione degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione, all'interno dei poli e degli ambiti estrattivi comunali è differenziata a seconda delle tipologie di seguito riportate:

f.2.1.a) nelle **cave attive** è vietata l'utilizzazione degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione, in quanto superfici non interessate dall'attività agricola (comma 1, artt. 3, 5, 37, 38 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007 e punto 1, lett. a) del Cap. VIII dell'Allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 285/2005 e s.m.i.);

f.2.1.b) **cave esaurite, ripristinate a piano campagna o a quota inferiore al piano campagna:** l'utilizzazione degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione è ammessa e soggetta alle disposizioni delle presenti norme, a condizione che il progetto di ripristino preveda la destinazione ad uso agricolo dell'area, e che sussistano opportune condizioni fisiche dei terreni per la distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione, attestata da tecnico abilitato mediante specifica relazione;

f.2.2) **Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).** Corrispondono alle zone descritte alla lett. f.1) del precedente punto 2.:

la possibile utilizzazione degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione, in tali ambiti, è disciplinata in relazione a eventuali ulteriori disposizioni inerenti la gestione o la limitazione degli effluenti, definite all'interno delle Misure specifiche di conservazione e/o nei Piani di Gestione (qualora previsti), di cui alla L.R. 7/2004 e alla Delibera della Giunta regionale n. 1191/2007;

f.2.3) le **Zone di riserva** corrispondono alle zone di cui alla lett. f.3) del precedente punto 2):

a seguito dell'approvazione dei relativi interventi di captazione negli strumenti di programmazione di competenza dell'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena, è vietata la distribuzione di effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione sino alla realizzazione delle opere, cui conseguirà la delimitazione delle zone di rispetto alle quali applicare le disposizioni previste all'art. 94 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

3.2) AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA E RAPPORTI CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE.

Sono definite di seguito le disposizioni relative alle competenze di aggiornamento della cartografia, nonché delle presenti norme.

- a) In tema di *Divieti di utilizzazione dei letami e dei liquami, dei concimi azotati, degli ammendanti organici* (artt. 3 comma 4, 5 comma 7, 37 comma 4, e art.38 comma 5 della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007) e dei *fanghi di depurazione* (Delibera della Giunta regionale n. 285/2005 e s.m.i.), sono fatti salvi gli eventuali ulteriori divieti stabiliti dai regolamenti e dagli strumenti della pianificazione comunale vigenti, ai sensi dell'art.10, comma 1, della L.R. 4/2007;
- b) i Comuni, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, hanno facoltà di impartire caso per caso, ulteriori prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela e il controllo delle caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, nei casi di approvvigionamento idrico diversi da quelli indicati al comma 1 del citato articolo (ossia diversi da "*acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse*"). Tali specifiche disposizioni dovranno essere trasmesse alla Provincia ai sensi di quanto disposto alla successiva lett. d);
- c) compete alla Giunta provinciale l'approvazione del periodico aggiornamento della "***Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione***" e delle relative Norme Tecniche, ai sensi dell'art. 42B, comma 4, lett. b.1) della Variante al PTCP in attuazione del PTA;
- d) ai fini dell'aggiornamento della cartografia di cui alla precedente lett. c), nonché per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al Capo III della L.R. 4/2007, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia di Modena - Servizio Pianificazione Ambientale e Politiche Faunistiche e Servizio Agro-Ambiente, le modifiche al quadro dei vincoli definiti nei propri strumenti di pianificazione vigenti, ai sensi dell'art. 42B, comma 4, lett. b.3) della Variante al PTCP in attuazione del PTA;